

INPS Direzione provinciale di Trento

PAT - Servizio Autonomie Locali

CONSIGLIERE PARITA'

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

Trento, 10 aprile 2020

Oggetto: Decreto Legge n.18/2020 – computo e concessione congedo parentale straordinario art. 25.

Data la crescente difficoltà, rilevata all'interno degli Enti, in merito alla concessione e al computo dei 15 giorni del congedo parentale straordinario Covid-19, introdotto all'articolo 25 del DL n.18/2020, si richiede un parere scritto ai soggetti in indirizzo al fine di giungere ad un'applicazione non solo comune ma anche coerente con la finalità della legge.

Il congedo parentale straordinario risulta una misura extracontrattuale, garantita alle famiglie dal D.L. n.18/2020, per concorrere all'accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi all'infanzia in generale a livello nazionale.

La circolare del Consorzio dei Comuni prot. n.3776 del 19 marzo u.s. inviata a tutte le amministrazioni Trentine, indica il contenuto dell'art. 25 come *"...un congedo parentale straordinario di 15 giorni che si aggiunge al normale congedo parentale..."* quindi si intende che per il conteggio vadano applicate le medesime modalità applicative del congedo parentale ordinario; per la straordinarietà dell'intervento legislativo nazionale appare discutibile tale interpretazione, oltre che limitante, rispetto a quanto sembra il Legislatore avesse pensato per concorrere alla necessaria ed emergenziale conciliazione lavoro/famiglia.

A parere delle scriventi OO.SS. essendo congedo straordinario stabilito da norma nazionale emergenziale, non è possibile automaticamente applicare il criterio di computo prescritto dal CCPL visto che il DL 18 non rinvia ai CCNL per la disciplina di questo nuovo congedo; quindi i 15 giorni di congedo straordinario complessivi devono essere lavorativi.

Nel contempo si segnala ulteriore difficoltà da parte dei lavoratori ad accedere a tale congedo nel caso in cui i figli non siano iscritti o frequentanti i servizi per l'infanzia, causando quindi il rigetto della richiesta presentata alle proprie amministrazioni.

Anche in questo caso, la decisione degli Enti risulta del tutto unilaterale, dato che il Decreto già ne specifica le condizioni preclusive alla richiesta, nel dettaglio: *«non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore»*, non dando altre condizioni limitanti di accesso.

La norma quindi prevede come unico requisito che il genitore abbia figli con meno di 12 anni e che l'altro genitore non sia in condizione di prendersene cura; il riferimento alla scuola è solo relativo al periodo di vigenza dell'istituto (che è appunto un istituto speciale e temporaneo).

Soprattutto si rileva una notevole differenza interpretativa tra gli stessi datori di lavoro pubblici - Provincia ed enti funzionali, Azienda sanitaria, comuni e comunità di valle, Provincia personale scolastico: tutti questi soggetti si stanno muovendo in modo difforme, creando non poca confusione nonché discriminazione tra dipendenti pubblici, a volte appartenenti allo stesso comparto e medesimo contratto collettivo provinciale di lavoro.

Per quanto dettagliato, si sollecita riscontro scritto nello stretto giro di qualche giorno, per l'effetto transitorio della misura a disposizione dei lavoratori, ad oggi prorogata al 13 aprile p.v..

Distinti saluti.

Per le Segreterie Provinciali:

CGIL FP  
f.to Patrizia Emanuelli

CISL FPS  
f.to Maurizio Speciali

UIL FPL  
f.to Andrea Bassetti